



Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Ill.mo Sig. Sindaco e sua Giunta  
e p.c. a tutti i Consiglieri Comunali

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale,  
seppur brusco ed inelegante, ho prontamente seguito il suo suggerimento (“... *Lei non può parlare: si legga il Regolamento ...!*”).

Sono andato, così, a rivedermi le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale (regole che per altro conosco e conoscevo), trovandovi la conferma di alcune gravi violazioni da Lei commesse durante la seduta del 26 luglio u.s.

I. Faccio innanzitutto riferimento al fatto che mi è stata negata la facoltà di svolgere un intervento, in virtù del quale desideravo argomentare la mia insoddisfazione in merito all’interrogazione di cui al punto 18 dell’Ordine del Giorno. Il consigliere, difatti, ricevuta la risposta, non solo ha diritto di “... *prendere brevemente la parola ....*” per dichiararsi soddisfatto o meno (art. 39, quinto comma, Regolamento), ma gli è concesso addirittura uno spazio di 5 minuti per esporre il suo pensiero (art. 50, primo comma, punto 3, lett. a). Di talchè, a fronte di questa grave compromissione delle mie prerogative (che Lei dovrebbe tutelare, ai sensi dell’art. 15 ultimo comma), Le chiedo di offrirmi **le scuse** al riguardo, rendendole note all’intero Consiglio Comunale.

II. Rilevo, in secondo luogo, la sua abitudine di prendere la parola dopo le dichiarazioni di voto. Tale pratica è illegittima ed in pieno contrasto con il Regolamento. Se è vero che il Presidente del Consiglio può intervenire durante i lavori del Consiglio Comunale, è altresì vero che tale facoltà è limitata alla “... *discussione...*”: lo afferma chiaramente l’art. 15, ottavo comma. Orbene, richiamate sistematicamente le norme che disciplinano i poteri del Presidente inerenti la discussione, se ne ricava quanto segue:

- egli apre i lavori e accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare (art. 15/4);
- dirige e modera la discussione (art. 15/5);
- ha facoltà di prendere la parola e intervenire in qualsiasi momento della discussione (art. 15/8);
- terminata la trattazione, dichiara “... chiusa la discussione ...” e concede “... *la parola unicamente per le dichiarazione di voto ...*”(art. 24/8);
- avvia l’inizio delle operazioni di voto, ove sono vietati ulteriori interventi (artt. 25, 26, 27 e 28). Si evince chiaramente, pertanto, come sia inibito al Presidente del Consiglio così come agli altri Consiglieri, ultimare le dichiarazioni di voto, prendere ulteriormente la parola; egli deve solo porre in votazione l’argomento. Conclusivamente, i suoi interventi successivi alle dichiarazioni di voto sono da considerarsi illegittimi e confidasi non siano più ripetuti.

III. Durante la discussione del punto 19 all’Ordine del Giorno sono pervenuti alla Presidenza un emendamento ed un Ordine del Giorno che trasformava il primo,

chiaramente irricevibili, sia l'uno che l'altro. Va subito detto che tale emendamento, descritto come “integrativo” non poteva avere accesso alla discussione consigliare per due ordini di ragioni:

-in primo luogo, non era inerente l'oggetto della discussione come vuole l'art. 36 del Regolamento, poiché all'evidenza erano diversi sia l'oggetto della deliberazione, sia i destinatari dell'atto;

-in secondo luogo, perché l'emendamento, per l'appunto integrativo, avrebbe modificato l'ordine del giorno originario, incorporandosi in esso e trasformando l'oggetto della votazione in un *corpus* unico che non avrebbe trovato l'appoggio della stessa maggioranza proponente. Non a caso, nel corso della discussione, comunque ed erroneamente apertasi sulla proposta integrativa, ce ne si è avveduti e vi è stata trasformazione dell'emendamento in Ordine del Giorno autonomo, ulteriormente inficiato da altra ed ulteriore violazione.

IV La trasformazione dell'emendamento “integrativo” in Ordine del Giorno intervenuta durante la discussione, come detto, risulta gravata da ulteriore illiceità.

Ferne difatti le censure appena rappresentate, la proposta non risulta presentata per iscritto, requisito di forma chiaramente preteso dall'art. 36, terzo comma. Ne costituisce riprova il fatto che all'Albo Pretorio del sito internet del Comune è riportato il documento, il quale, oltre a rammostrare una firma illeggibile probabilmente riferibile al Presidente del Consiglio (a tal proposito, confido che la regola imposta sulla leggibilità delle sottoscrizioni valga e sia fatta valere anche per il Presidente ...), si presenta in condizioni indecorose ed indecenti per una Città, settima per popolazione in Regione (v. allegato). La conseguenza è, però, che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza un Ordine del Giorno, privo alla base, delle forme prescritte per essere discusso e poi votato. Segnalo che, tale patente errore di procedimento, vizia mortalmente l'atto ed è ricorribile avanti al TAR o con ricorso al Capo dello Stato. Invito, pertanto, chi mi legge, a proporre di revocarlo in autotutela, al fine di impedire un'impugnazione con evidente e pacifica soccombenza del Comune., anche in punto spese di lite.

V. Come si insegnava, anche se l'atto amministrativo è viziato, fin che non viene annullato, produce comunque i suoi effetti. Pertanto, ci si attendeva, anche da parte del Presidente del Consiglio che ha votato l'Ordine del Giorno illegittimo ma per il momento efficace, ad assumersi “... *l'impegno a non seguire l'esempio fornito dalla minoranza durante la campagna elettorale ...*” e cioè, come da premesse, a esprimere dissenso e condanna verso “... *affermazioni inveritieri, false, calunniouse e diffamatorie ...*”. Spiace rilevare come tale “impegno” preso dal Presidente del Consiglio la sera del 26 luglio, sia durato lo spazio di tre giorni, posto che la mattina del 30 luglio, egli prendeva il telefono, contattava personalmente i giornalisti delle redazioni locali ed accusava apertamente i simpatizzanti della minoranza consigliare (se non i consiglieri stessi) di essere i responsabili di alcuni atti vandalici commessi la notte precedente.

Tale deprecabile strumentalizzazione, al pari di una infelice conduzione del primo consiglio comunale successivo all'insediamento, mi costringe, per futura memoria, a richiamarLe –nonché invocare- il dettato dell'art. 15 ultimo comma: “*Nell'esercizio delle sue funzioni, Il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e di difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri*”.

Cordenons, lì 4 agosto 2011.

Il Capogruppo del Partito Democratico  
Avv. Alberto FENOS